

SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE

**Audizione del Presidente dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato**

Prof. Giovanni Pitruzzella

sulla situazione del comparto lattiero-caseario

Roma, 13 maggio 2015

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

come noto, il settore del latte presenta una serie di peculiari caratteristiche che lo espongono, anche più di altri settori agricoli, al rischio che si determinino situazioni di squilibrio nelle relazioni negoziali tra singoli produttori e acquirenti, in larga parte rappresentati dalle industrie di trasformazione.

Mi riferisco in particolare alla necessità, da parte degli allevatori, di conferire il proprio prodotto con modalità e tempi compatibili sia con l'elevata deperibilità del prodotto stesso sia con l'impossibilità di sospendere il "ciclo produttivo", ovvero di riprogrammarlo nel breve periodo, in funzione delle mutevoli esigenze del mercato.

Assume inoltre rilievo, in modo assai accentuato nel contesto geografico italiano, la forte eterogeneità della struttura produttiva e dei costi di produzione, che rende assai difficile individuare un produttore di latte tipico: le modalità di svolgimento dell'attività e i relativi costi di produzione, ad esempio, sono necessariamente differenti nelle zone di pianura e ad alta intensità agricola, come può essere in Italia la Pianura Padana, rispetto alle zone di montagna, ove gli allevamenti assolvono anche una funzione di tutela del territorio e delle tipicità tradizionali, oltre che di centri di profitto.

Tali peculiarità del settore sono state per decenni alla base delle politiche europee di sostegno del settore, specificatamente dedicate alla protezione dei redditi degli allevatori nei singoli Stati Membri e prevalentemente attuate attraverso il regime delle c.d. "quote latte", un sistema di contingentamento nazionale delle produzioni istituito nel 1984 e abrogato definitivamente ad aprile del 2015. Lo smantellamento di tale meccanismo di sostegno, avvenuto gradualmente negli ultimi anni, potrebbe avere ripercussioni molto negative sulla redditività delle imprese zootecniche, rafforzando l'aggancio del prezzo europeo del latte all'andamento dei prezzi internazionali.

A livello nazionale, le citate peculiarità del settore del latte hanno determinato per molti anni l'insorgenza, sulla base di specifici provvedimenti normativi (ad es. legge n. 88/88), di modalità associative di negoziazione del prezzo alla stalla, sotto forma di "accordi interprofessionali" a livello nazionale o regionale, sottoscritti tra le associazioni degli allevatori e le associazioni dei trasformatori sotto l'egida di autorità politico-amministrative (spesso il competente assessore regionale). Venuta meno la possibilità (anche per motivazioni connesse con la normativa a tutela della concorrenza) di stipulare accordi interprofessionali *ex lege*, a seguito dell'approvazione del D.Lgs. n. 102/2005, la fissazione di un valore di riferimento del prezzo del latte alla stalla ha tuttavia continuato ad avvenire attraverso meccanismi di negoziazioni tra associazioni dei produttori (Confagricoltura, CIA, Coldiretti, Copagri ecc.) e trasformatori. Questi accordi non sono vincolanti per tutti gli operatori, ma individuano un parametro di riferimento utilizzabile dagli allevatori che possono

vendere “a contratto” per periodi da sei mesi a un anno il loro latte. Naturalmente esiste anche una quotazione “spot” del latte, molto più volatile e più condizionata dall’andamento internazionale dei prezzi.


Ciò che rileva – e su questo tornerò in seguito quando affronterò il ruolo dell’Autorità Garante della Concorrenza e Mercato in questo settore – è che, di norma, il prezzo alla stalla che ciascun singolo allevatore riceve dal trasformatore (centrale del latte, caseificio ecc.) è in qualche misura direttamente collegato ad un prezzo contrattuale definito a valle di una trattativa condotta a livello associativo.

Il contesto internazionale e l’andamento dei prezzi del latte

Il settore del latte – in questo rendendosi assai simile a molti altri settori relativi a materie prime agricole – risente di un ciclo internazionale della produzione e dei prezzi. È chiaro che una parte (non piccola) delle produzioni di latte trova uno sbocco locale: produzioni di latte fresco e produzioni di formaggi DOP, infatti, non possono non utilizzare il latte prodotto nelle vicinanze degli allevamenti. Tuttavia, a rendere i mercati del latte dei vari Paesi molto integrati tra loro concorrono una serie di elementi: in primo luogo il fatto che esistono alcuni Paesi (Nuova Zelanda e Australia su tutti) che presentano eccessi di offerta di latte strutturali e dunque esportano massicciamente semilavorati che possono affrontare lunghe distanze (latte in polvere intero, latte in polvere scremato, burro, preparati per formaggi); in secondo luogo, vi sono Paesi strutturalmente deficitari di latte e derivati, quali ad esempio Russia e Cina, che si rivolgono con regolarità al mercato internazionale per acquistare ampi quantitativi di prodotto (in particolare burro e latte in polvere). Variazioni nei flussi commerciali tra queste aree (che sono influenzate dalle condizioni meteo climatiche, da politiche commerciali e, con riferimento da ultimo alla Russia, da situazioni geopolitiche) sono pertanto in grado di determinare importanti effetti sul prezzo del latte a livello mondiale. L’anno scorso, ad esempio, l’interruzione delle importazioni di latte in polvere dalla Nuova Zelanda alla Cina per motivi sanitari ha determinato un forte flusso di esportazioni da Germania e Francia verso la Cina e, come conseguenza, l’esplosione del prezzo del latte spot.

A riprova di questa forte interrelazione tra i mercati si presentano due grafici, costruiti entrambi su dati ISMEA. Il primo grafico si riferisce al prezzo medio dei prodotti lattiero caseari in Oceania (Australia e Nuova Zelanda), relativo al periodo 2012-2014 ed espresso in dollari/chilo. Si nota un chiaro ciclo delle quotazioni, che raggiungono un picco a inizio 2013, si mantengono elevate sino a inizio 2014, per poi diminuire velocemente nel corso di tale anno.


Prezzi medi dei lattiero-caseari in Oceania (\$/kg)



Fonte: ISMEA

Il secondo grafico si riferisce al dato ISMEA sul prezzo del latte crudo alla stalla praticato nella Regione Lombardia tra il 2013 al 2014. La Regione Lombardia produce oltre il 40% del latte italiano e dunque il prezzo lombardo rappresenta un *benchmark* riconosciuto per il prezzo in tutta Italia. Sebbene con qualche mese di ritardo (da gennaio a marzo), si osserva che la forte riduzione dei prezzi medi sperimentati nel 2014 nei principali Paesi esportatori si ripercuote in Italia in una discesa ugualmente molto accentuata nei prezzi alla stalla del latte crudo lombardo.

Prezzo latte crudo alla stalla Regione Lombardia (dati ISMEA) €/100 litri




Fonte: ISMEA

Incidentalmente si osserva che l'abbandono definitivo del regime delle quote latte non potrà che rafforzare l'aggancio dei prezzi europei del latte al ciclo internazionale.

A ulteriore dimostrazione dell'influenza dell'andamento internazionale dei prezzi del latte sull'andamento dei prezzi nazionali, ritengo utile mostrare un altro grafico di fonte ISMEA, che evidenzia come i prezzi degli input produttivi impiegati dagli allevatori italiani (mangimi, energia elettrica e salari) mostrino un andamento del tutto scollegato dal prezzo di vendita del latte crudo: in particolare, il prezzo dei mangimi ha avuto un trend in discesa a partire dagli inizi del 2013, quando il prezzo alla stalla era molto più alto di adesso, e si è stabilizzato su valori piuttosto bassi nella prima metà del 2014, quando invece i prezzi del latte crudo sono saliti. L'andamento del prezzo del latte non appare quindi correlato all'andamento dei costi di produzione.

Indice prezzi dei mezzi di produzione (2000=100)



Fonte ISMEA

A seguito delle modifiche intervenute nelle politiche comunitarie di settore, è ragionevole ipotizzare un futuro di andamenti sempre più ciclici del prezzo del latte (come del resto avvenuto chiaramente tra l'inizio del 2013 e la fine del 2014). Ogni volta che il prezzo scende ne risulta una sofferenza degli allevatori; l'Autorità che presiedo verifica questa circostanza sulla base delle segnalazioni che riceve. Si tratta di un tema molto serio e che merita senz'altro una profonda riflessione in sede di definizione delle politiche agricole nazionali.

Prezzi all'origine ed al dettaglio dei derivati del latte

È opportuno spendere qualche considerazione sull'effetto che le tendenze in atto nel mercato del latte crudo producono sui prezzi dei beni finali: se da un lato, infatti, le vicende che riguardo gli andamenti del prezzo del latte interessano circa 34.000 allevatori nazionali, dall'altro, gli andamenti dei prezzi dei beni finali prodotti a partire dal latte riguardano milioni di consumatori italiani.

La tabella seguente fornisce i dati ISMEA relativi ai prezzi all'origine di alcuni prodotti derivati dal latte raffrontati all'andamento del prezzo del latte crudo (ultima

riga). Non si tratta dei prezzi pagati dai consumatori ma di quelli in uscita dagli stabilimenti di trasformazione. Si osserva che, con l'unica eccezione del Gorgonzola (che mostra una dinamica della relativa domanda molto crescente), tutti gli altri prodotti (Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Asiago Mozzarella, Burro), a fronte di una riduzione del 28% del prezzo spot del latte in Lombardia tra il IV trimestre 2013 e il IV trimestre del 2014, mostrano anch'essi una tendenza alla riduzione, particolarmente accentuata per il Burro (penultima colonna della tabella seguente).

Prezzi medi all'origine di latte e derivati (€/kg –IVA esclusa)

| | I trim 13 | II | III | IV | I trim 14 | II | III | IV | var % IV trim 14/ | |
|-------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | | | IV trim 13 | III trim 14 |
| Grana Padano (4-12 mesi) | 6,97 | 6,87 | 6,83 | 7,38 | 7,34 | 6,98 | 6,76 | 6,48 | -12,2 | -4,2 |
| Parmigiano Reggiano (12 mesi) | 8,81 | 8,80 | 8,68 | 8,99 | 9,07 | 8,54 | 7,91 | 7,49 | -16,6 | -5,3 |
| Gorgonzola (maturo) | 5,28 | 5,33 | 5,44 | 5,67 | 5,78 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 2,7 | 0,0 |
| Asiago (fresco >20 gg.) | 4,61 | 4,59 | 4,71 | 5,10 | 5,27 | 5,22 | 5,14 | 5,04 | -1,2 | -2,0 |
| Mozzarella (125 g) | 4,53 | 4,53 | 4,62 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,68 | -1,5 | -1,5 |
| Burro (zangolato) | 2,11 | 2,60 | 2,91 | 2,84 | 2,53 | 2,13 | 1,90 | 1,60 | -43,7 | -15,9 |
| Latte spot (Lodi) | 0,40 | 0,42 | 0,47 | 0,50 | 0,44 | 0,40 | 0,39 | 0,36 | -28,7 | -7,4 |

Fonte: ISMEA

Non sembra dunque che l'industria di trasformazione, per lo meno a seguito dell'ultima discesa dei prezzi del latte crudo a fine 2014, sia riuscita a trattenere sotto forma di maggiori margini le diminuzioni di prezzo del latte crudo, avendo invece, sia pure con diverse intensità, ridotto i prezzi all'origine dei prodotti.

I prezzi al dettaglio presso la GDO dei prodotti finiti hanno mostrato nel medesimo periodo una dinamica meno spinta. La tabella che segue (sempre di fonte ISMEA) non è direttamente confrontabile con quella che precede, relativa all'andamento dei prezzi medi all'origine: nelle due tabelle sono infatti presenti prodotti diversi (ad esempio Grana Padano e Parmigiano Reggiano con periodi di stagionatura diversi). Nonostante ciò, anche al livello del dettaglio sembra possibile osservare una moderata riduzione dei prezzi. Fanno eccezione soltanto il latte fresco ad alta qualità, che mostra un lievissimo aumento in corso d'anno (+1,2%), e il Grana Padano fino a 18 mesi, che ha un prezzo sostanzialmente stabile tra il 2013 ed il 2014.

Prezzi medi al dettaglio di latte e derivati presso la GDO (€/lt, €/kg, IVA inclusa)

| | I trim 13 | II | III | IV | I trim 14 | II | III | IV | var % IV trim 14/ | |
|--------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | | | IV trim 13 | III trim 14 |
| Latte fresco Alta Qualità | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,49 | 1,48 | 1,50 | 1,51 | 1,50 | 1,2 | -0,5 |
| Latte UHT parz. screm. | 1,20 | 1,20 | 1,22 | 1,24 | 1,21 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | -0,9 | -0,1 |
| Mozzarella vaccina confez. | 9,93 | 9,92 | 10,19 | 10,33 | 10,02 | 10,29 | 10,12 | 10,00 | -3,2 | -1,2 |
| Grana Padano fino a 18 mesi | 13,07 | 13,13 | 13,06 | 12,98 | 13,16 | 13,15 | 13,15 | 13,08 | 0,7 | -0,5 |
| Parmigiano Reggiano 18-24 mesi | 16,78 | 16,60 | 16,55 | 16,55 | 16,69 | 16,70 | 16,36 | 16,12 | -2,6 | -1,5 |

Fonte: ISMEA

In definitiva, per lo meno con riferimento ad alcuni prodotti lattiero-caseari, sembrerebbe osservarsi una maggiore correlazione tra gli andamenti del prezzo di vendita del latte crudo e i prezzi all'origine dei prodotti lattiero-caseari rispetto a quella esistente tra i prezzi all'origine di tali prodotti e i relativi prezzi al dettaglio. Gli eventuali squilibri di forza lungo la filiera potrebbero dunque anche concentrarsi a livello del rapporto tra industria di trasformazione e GDO, piuttosto che del rapporto contrattuale tra allevatori (nella misura in cui questi concentrano le trattative) e industria di trasformazione.

L'art. 62 del DL n. 1/2012

Ai sensi dell'articolo 62 del DL n. 1/2012 (convertito con legge n. 27/2012), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (insieme al giudice nazionale) persegue le pratiche commerciali sleali nella filiera dei prodotti agroalimentari. La norma, come è ben noto, affronta varie tematiche: la forma delle relazioni contrattuali (imponendo la forma scritta), le tempistiche di pagamento, le condotte sleali poste in essere dalla parte contrattualmente più forte della relazione commerciale. All'art. 62 è stata data attuazione con il DM n. 199/2012.

L'Autorità, nel definire le proprie modalità applicative della norma, ha specificato, coerentemente con quanto previsto dal citato DM n. 199/2012, di intervenire esclusivamente in quei casi in cui emerga uno squilibrio contrattuale significativo tra le parti contraenti (art. 2 del *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari*, adottato con delibera del 6 febbraio 2013, n. 24220). Ciò in quanto solo in tali ipotesi la parte forte della relazione è in grado di imporre condizioni contrattuali eccessivamente gravose nella convinzione di non doverne pagare le conseguenze nel proprio mercato di riferimento a valle, arrecando in tal modo un danno generale al sistema economico che si estenda al di là della relazione stessa. La sussistenza del pre-requisito dello squilibrio contrattuale, pur non richiedendo necessariamente la sussistenza di una posizione dominante in capo ad una delle due imprese (condizione necessaria per intervenire nei casi di abuso ai sensi dell'articolo 102 del TFUE), impone comunque un'attività di accertamento da parte dell'Autorità, da condurre caso per caso, in relazione alle singole situazioni sottoposte all'esame dell'Autorità.

Con riferimento al settore del latte, ad esempio, appare significativo il caso della segnalazione della Federazione regionale Coldiretti Lombardia, che nel 2013 denunciava, ai sensi dell'articolo 62, la richiesta, da parte di alcune imprese di trasformazione, di prezzi del latte alla stalla per la campagna 2013/2014 ritenuti eccessivamente bassi ed inferiori ai costi medi di produzione degli allevatori. Si

consideri che, nello stesso periodo della segnalazione all’Autorità, veniva raggiunto un accordo tra le associazioni dei trasformatori e alcune associazioni degli allevatori che, tuttavia, non veniva firmato proprio da Coldiretti, che riteneva troppo basso il prezzo raggiunto dall’accordo (42 centesimi di euro al litro).

La denuncia di Coldiretti Lombardia è stata analizzata con molta attenzione da parte dell’Autorità, andando a verificare, preliminarmente, la sussistenza del requisito del significativo squilibrio contrattuale tra le parti contraenti il prezzo del latte alla stalla. A tale riguardo, è emerso che Coldiretti si lamentava di un prezzo alla stalla proposto da un’impresa di trasformazione nell’ambito di una trattativa effettuata non con un singolo allevatore, bensì con alcune associazioni di produttori. Tale trattativa aveva dato luogo ad un accordo che Coldiretti non aveva firmato, a differenza di altre associazioni dei produttori: ancorché non vincolante, pertanto, il prezzo fissato dall’accordo nasceva da una sorta di contrattazione sindacale che si era resa necessaria proprio per proteggere gli allevatori dalla loro maggiore debolezza contrattuale. In questo contesto, quindi, l’Autorità non ha ritenuto ravvisabile uno squilibrio nelle posizioni di forza commerciale tra le parti contraenti e per questo motivo ha archiviato la denuncia.

Anche se l’accertamento dell’assenza di squilibrio contrattuale è di per sé elemento sufficiente ai fini dell’archiviazione, da parte dell’Autorità, di una denuncia di violazione dell’articolo 62, un ulteriore elemento di verifica preso in considerazione dall’Autorità ha riguardato l’osservazione degli andamenti del prezzo alla stalla nel corso del secondo semestre del 2013 e dei primi mesi del 2014: già qualche mese dopo la denuncia di Coldiretti Lombardia, infatti, il prezzo del latte alla stalla lombardo aveva ripreso a salire ed era aumentato per gran parte del 2014 (anno in cui non ci sono state segnalazioni all’Autorità).

Il riferimento della denuncia Coldiretti a prezzi inferiori ai costi deriva dall’articolo 4 lettera c) del DM n. 199/2012, che considera condotte commerciali sleali ai sensi della normativa anche l’imposizione, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, di prezzi di acquisto “*palesamente*” inferiori ai costi medi di produzione del settore. Quest’ultima norma presentava non poche difficoltà applicative, anche con specifico riferimento al settore del latte.

In primo luogo, infatti, come si è detto, il costo di produzione del latte alla stalla è un valore estremamente difficile da individuare in modo univoco: esso dipende infatti da un numero elevato di voci di costo e risulta diversificato significativamente da un allevamento all’altro in funzione di parametri connessi alla collocazione geografica dello stesso, alla sua dimensione, alle sue caratteristiche organizzative, nonché alla destinazione d’uso del latte prodotto (latte alimentare, formaggi DOP, altre produzioni non DOP, ecc.). Infine, per essere confrontati con i ricavi derivanti dalla

vendita del latte, i costi di produzione “lordi” dovrebbero essere ricalcolati al netto dei ricavi derivanti da altre attività connesse all’allevamento (tra tutte la vendita della carne bovina).

In secondo luogo, occorre rilevare che l’intervento dell’Autorità – nel rispetto della *ratio* della norma, che non è tesa a conferire all’Autorità alcun potere di regolamentazione del settore agroalimentare, ma ad assegnarle funzioni di accertamento e repressione di specifiche condotte *steali* – non può che riguardare singole relazioni contrattuali, nelle quali lo squilibrio delle posizioni di forza tra i contraenti e il suo illecito sfruttamento devono essere attentamente verificati tenendo conto delle precipue posizioni delle parti sul mercato e del concreto contesto in cui le relazioni contrattuali si inseriscono.

L’art. 4, comma 2, lett. c), del Decreto applicativo dell’art. 62 non può quindi essere interpretato come un divieto assoluto e generalizzato di applicare prezzi sotto-costo nelle filiere agro-alimentari, divieto che produrrebbe evidentemente l’effetto di ingessare i meccanismi concorrenziali e le connesse dinamiche di selezione delle imprese più efficienti. Esso deve invece essere letto come un esempio di condotta che può essere ritenuta illecita sotto specifiche condizioni, tra le quali: *i*) l’esistenza di un significativo squilibrio di forza commerciale; *ii*) l’imposizione, in contrasto con i principi di buona fede e di correttezza da parte dell’acquirente, di un prezzo ingiustificatamente gravoso per a controparte “debole”; *iii*) la fissazione di un prezzo inferiore al prezzo medio di mercato e, pertanto, anche “palesamente” al di sotto dei costi medi di produzione di tutti i potenziali fornitori dell’acquirente.

Il decreto per il rilancio del settore lattiero-caseario

Come noto, con il Decreto Legge n. 51 del 5 maggio scorso sono state previste specifiche misure a tutela della filiera del latte. Sullo schema di tale decreto, con specifico riferimento alle norme relative al settore lattiero-caseario, l’Autorità aveva inviato al MiPAAF, il 15 aprile, un parere ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90.

Tra gli obiettivi del provvedimento normativo vi è quello di garantire un “*soft landing*” agli allevatori nel passaggio dal regime amministrato delle quote latte (cessato il 1° aprile 2015) a un regime di produzione completamente liberalizzato nel contesto europeo, riducendo i rischi connessi al prevedibile aumento della volatilità del prezzo del latte che, unitamente alla forte diversificazione dei costi di produzione del latte crudo nei vari Paesi europei, potrebbe porre molti produttori in una situazione di grave disagio economico.

In tal senso, per quanto di specifico interesse in questa sede, il Decreto interviene sostanzialmente a rafforzare l’equilibrio nelle relazioni contrattuali a tutela

degli allevatori, attraverso le seguenti misure: *i*) il rafforzamento dell'obbligo di forma scritta dei contratti, già previsto dall'articolo 62, con la previsione di una durata minima del contratto pari a 12 mesi; *ii*) la predisposizione, da parte dell'ISMEA (con la collaborazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) di una metodologia di calcolo dei costi medi di produzione del latte, in funzione della collocazione geografica e della destinazione finale del latte crudo, che possano essere utilizzati come *benchmark* ai fini di eventuali segnalazioni all'Autorità ai sensi dell'articolo 62; *iii*) una serie di disposizioni finalizzate a favorire la costituzione di organizzazioni interprofessionali di produttori agricoli, capaci di sfruttare le opportunità commerciali connesse all'aggregazione e alla creazione di un effettivo *countervailing power* nei confronti dell'industria di trasformazione.

L'Autorità ha fornito un parere sostanzialmente positivo sul Decreto, ritenendolo volto a incentivare il perseguimento di una maggiore efficienza nel settore del latte, mediante un *mix* tra misure di breve periodo, rappresentate dal rafforzamento delle tutele contrattuali degli allevatori, e misure di medio-lungo periodo, rappresentate dagli incentivi all'aggregazione degli allevatori e alla costituzione di organizzazioni interprofessionali.

Con specifico riferimento alla previsione in materia di rilevamento dei costi medi di produzione da parte del MiPAAF, l'Autorità ha ritenuto che tali disposizioni dovessero essere valutate alla luce della contemporanea previsione di misure di incentivazione alla costituzione di organizzazioni interprofessionali nel settore del latte. In termini astratti, infatti, una norma che preveda una sorta di "ancoraggio" del prezzo libero di un bene ad una variabile di costo medio di produzione misurata in via amministrativa – ancorché differenziata per collocazione geografica degli allevamenti e destinazione finale del latte – potrebbe comportare problemi di compatibilità con le norme a tutela della concorrenza; tuttavia, nel caso di specie, tale forma di tutela degli allevatori (rilevazione del costo medio di produzione) appare di natura intrinsecamente transitoria, in quanto, a regime, dovrebbe lasciare il campo a forme di contrattazione centralizzata tra l'industria di trasformazione e l'organizzazione interprofessionale dei produttori.

L'indagine conoscitiva sulla filiera lattiera casearia

Come è emerso anche dalla stampa quotidiana, agli inizi del 2015, a seguito della nuova fase di discesa dei prezzi alla stalla, l'Autorità ha ricevuto una nuova denuncia, questa volta da Coldiretti nazionale e da Codacons, in merito alla presunta incompatibilità del prezzo di acquisto del latte alla stalla praticato dagli acquirenti del latte crudo nazionale con l'articolo 62 del DL n. 1/2012, e in particolare con l'articolo 4 lettera *c*) del DM n. 199/2012. In tale esposto, i segnalanti hanno chiesto

all'Autorità di accertare l'esistenza di un eventuale abuso del potere economico e contrattuale detenuto dai trasformatori di latte nei confronti degli allevatori o, in subordine, di avviare un'indagine conoscitiva avente ad oggetto i criteri di formazione dei prezzi nella filiera lattiero-casearia.

Come avvenuto in passato, la denuncia è stata analizzata con molta attenzione dall'Autorità che, dopo aver valutato approfonditamente gli elementi forniti dai segnalanti, ha avviato, in data 5 maggio 2015, un'indagine conoscitiva riguardante la filiera lattiero-casearia con l'obiettivo di acquisire ulteriori elementi in merito a: *i)* le dinamiche contrattuali con le quali si determinano le condizioni di acquisto e di vendita dei prodotti; *ii)* i meccanismi di trasmissione dei prezzi lungo la filiera; *iii)* l'eventuale rilevanza, sia ai sensi della normativa *antitrust* sia ai sensi dell'art 62 del D.L. n.1/2012, delle condotte tenute dagli operatori nella contrattazione delle condizioni di acquisto; *iv)* l'effettivo grado di concorrenza esistente tra operatori attivi nei diversi mercati collegati verticalmente nella filiera produttivo-distributiva.

Nell'ambito dell'indagine, pertanto, l'Autorità si propone, da un lato, di individuare l'esistenza di eventuali problematiche nel funzionamento delle dinamiche concorrenziali e di mercato idonee ad incidere sui meccanismi di trasmissione dei prezzi lungo la filiera; dall'altro, di definire in relazione a tali problematiche i possibili ambiti di intervento dell'Autorità, sia ai sensi della normativa a tutela della concorrenza sia ai sensi di quella volta a tutelare le parti contraenti deboli delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agro-alimentari.

Contemporaneamente, l'approfondimento del funzionamento della filiera lattiero-casearia e delle sue criticità potrà offrire all'Autorità spunti di riflessione utili a individuare gli eventuali ulteriori strumenti, anche normativi e regolamentari, con i quali le autorità politiche e amministrative potranno eventualmente accompagnare il passaggio da un regime di protezione settoriale a un regime di maggiore apertura al mercato, favorendo una ristrutturazione del settore che sia in grado di attutirne l'impatto sui redditi degli allevatori.